

REGOLAMENTO (CEE) N. 671/84 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1984

**relativo alle domande di finanziamento degli aiuti concessi dagli Stati membri
alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3140/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla concessione e al finanziamento degli aiuti accordati dagli Stati membri alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che le domande di finanziamento degli aiuti concessi dagli Stati membri in virtù del regolamento (CEE) n. 3140/82 devono contenere determinati dati, per consentire l'esame della conformità delle spese alle disposizioni di detto regolamento;

considerando che, ai fini di un controllo efficace, gli Stati membri devono tenere i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni dopo la data di versamento dell'ultimo finanziamento;

considerando che il presente regolamento sostituisce il regolamento (CEE) n. 1273/72⁽²⁾; che è necessario abrogare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di finanziamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3140/82 devono essere conformi alle tabelle allegate.

2. Unitamente alla prima domanda di finanziamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali d'applicazione e di controllo e delle istruzioni amministrative, nonché i formulari o altri documenti relativi all'esecuzione amministrativa dell'azione.

Articolo 2

Per ogni beneficiario, gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni dalla data di versamento dell'ultimo finanziamento, tutti i documenti giustificativi in loro possesso, o relativa copia certificata conforme, in base ai quali è stata decisa la corresponsione degli aiuti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1273/72 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEOGRIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 26. 11. 1982, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 21. 6. 1972, pag. 9.

ALLEGATO I

Indicazioni fornite dagli Stati membri in merito alle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3796/81

Stato membro :

— Numero ⁽¹⁾ :

— Organizzazione di produttori (nome e indirizzo) :

.....

— Data di costituzione :

— Si conferma che la data di riconoscimento è la seguente :

1. Di quali mezzi intende valersi l'organizzazione di produttori per assicurare l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della produzione ?
2. Come è definito nello statuto ed applicato nella pratica l'obbligo del conferimento totale dei prodotti per i quali i produttori hanno aderito all'organizzazione ?
3. Eventualmente, per quali prodotti e quantitativi l'organizzazione autorizza i produttori aderenti a procedere direttamente alla commercializzazione ? Quali regole comuni, preventivamente fissate, si applicano in tal caso ?
4. Quali sono le norme di produzione e di commercializzazione applicate dall'organizzazione di produttori ?
5. Con quali mezzi, precisamente, l'organizzazione di produttori intende garantire, durante la campagna di pesca, l'osservanza delle norme minime di produzione e di commercializzazione ?
6. Indicare i dati che permettano di confermare che l'organizzazione di produttori non detiene una posizione predominante sul mercato comune, salvo che essa sia necessaria per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.
7. Esistono nella stessa zona altre organizzazioni già riconosciute la cui attività verta sugli stessi prodotti o su prodotti analoghi ?

In caso affermativo, indicare il nome, l'indirizzo e la zona d'attività delle altre organizzazioni. Inoltre, precisare in quale misura la costituzione dell'organizzazione di produttori comporta un miglioramento delle strutture di produzione e di commercializzazione rispetto alla situazione esistente, grazie a una maggiore razionalizzazione delle attività pescherecce, basata su programmi di cattura, e ad un'offerta più concentrata dei prodotti sbarcati dai suoi aderenti ⁽²⁾.

8. Se l'organizzazione di produttori emana da organizzazioni preesistenti, indicare il nome e l'indirizzo di queste ultime.
9. In qual modo l'organizzazione di produttori è stata informata della partecipazione comunitaria al finanziamento dell'aiuto ?

⁽¹⁾ Numerazione progressiva da un anno all'altro.

⁽²⁾ Da compilare soltanto per le organizzazioni di produttori che beneficiano degli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3796/81 (GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1).

ALLEGATO II A

A. Domanda di finanziamento

Stato membro :

Numero ⁽¹⁾	Organizzazioni di produttori	Importo dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81	Importo da rimborsare
Aiuti relativi al primo anno successivo alla data del riconoscimento :			
Aiuti relativi al secondo anno successivo alla data del riconoscimento :			
Aiuti relativi al terzo anno successivo alla data del riconoscimento :			
Aiuti relativi al quarto anno successivo alla data del riconoscimento ⁽²⁾ :			
Aiuti relativi al quinto anno successivo alla data del riconoscimento ⁽²⁾ :			
Aiuti alle organizzazioni di produttori emananti da organizzazioni preesistenti :			
Totale			
Recuperi			
Totale netto			

⁽¹⁾ Numerazione progressiva corrispondente a quella dell'allegato I.⁽²⁾ Soltanto gli aiuti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3796/81.

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO II B

Tabelle relative all'aiuto concesso alle organizzazioni di produttori

Stato membro :

Documenti da presentare ogni anno per ciascuna organizzazione di produttori

Numero (1) :

Organizzazione di produttori (nome e indirizzo) :

Data di costituzione :

Data del riconoscimento :

Data di concessione dell'aiuto :

AIUTO CONCESSO PER II ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI RICONOSCIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI

B. 1. Elementi di calcolo dell'aiuto

Numero aderenti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3140/82	Prodotti		Produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3140/82				Prezzi alla produzione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3140/82				Valore medio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3140/82
	designazione dei prodotti	sottovoce della TDC	19..	19..	19..	Media del triennio	19..	19..	19..	Media del triennio	

Si conferma che :

- a) l'organizzazione di cui sopra soddisfa alle condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento ;
- b) il valore medio della produzione commercializzata è calcolato secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3140/82 ;
- c) per il calcolo degli aiuti concessi alle associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, non è stato tenuto conto della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori che già hanno beneficiato di aiuto identici in conformità del regolamento (CEE) n. 3796/81.

(1) Numerazione progressiva corrispondente a quella dell'allegato I.

B. 2. Calcolo dell'aiuto

Valore medio della produzione commercializzata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3140/82	Importo delle spese di gestione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81 (1)	Importo delle spese relative alla redazione dell'atto costitutivo e dello statuto (2)	Importo dell'aiuto concesso a norma dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3796/81
	a) b) c) d) e) f) g) h)		
	Totale :		

(1) Dati da fornire in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1452/83 (GU n. L 149 del 7. 6. 1981, pag. 5).

(2) Compilare solamente per le organizzazioni di produttori emananti da organizzazioni preesistenti.

Si conferma che l'importo delle spese di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 è stato determinato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1452/83 ed approvato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Timbro e firma dell'autorità competente

ALLEGATO III

Recuperi effettuati nel 19... per gli aiuti versati a norma del regolamento (CEE) n. 3796/81

Numero (1)	Organizzazione di produttori	Aiuti recuperati	Importo da detrarre dal contributo del FEAOG	Eventualmente, numero di codice della comunicazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 283/72 (2)
TOTALE				

(1) Numerazione progressiva corrispondente a quella dell'allegato I.

(2) La presentazione di questo formulario non esclude l'invio dei documenti previsti dagli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 283/72 (GU n. L 36 del 10. 2. 1972, pag. 1) relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore. Conseguentemente, se il recupero riguarda un caso di irregolarità comunicato a norma del regolamento di cui sopra, deve essere indicato il numero di codice sotto il quale il caso è stato comunicato.

Timbro e firma dell'autorità competente